

L'Aquila 22/02/2022

Prot. n. 1/2022

Spett/li
Imprese iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila
Studi di Consulenza del Lavoro
Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Circolare n° 1/2022

Oggetto: - verifica congruità della manodopera (D.M. 143/2021)
- adeguamento contributo R.L.S.T. 0,15%
- incentivo occupazione
- fondo prepensionamento
- rimborso malattia/infortunio

1) VERIFICA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA (D.M. 143/2021)

Facendo seguito a precedenti comunicazioni si ricorda che, il Decreto Ministeriale n. 143 del 25/06/2021, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 10 Settembre 2020, ha introdotto la verifica della *congruità della manodopera* per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di valore complessivo pari o superiore ad euro 70.000,00.

L'attestazione di congruità riguarda i lavori edili con denuncia di inizio lavori a partire dal **1° Novembre 2021** e deve essere richiesta:

- **per i lavori pubblici** dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL prima di procedere al saldo finale;
- **per i lavori privati** dal committente prima dell'erogazione del saldo finale.

Restano esclusi dall'applicazione del decreto ministeriale tutti i lavori inerenti il post sisma 2016, già oggetto di specifiche ordinanze da parte del Commissario Straordinario del Governo (Ord. 78/2019).

Per far fronte a questo nuovo adempimento normativo nazionale ed avere una corretta gestione dei cantieri e della relativa congruità, la Cassa Edile della Provincia di L'Aquila ha attivato l'Osservatorio Cantieri

https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_aquila/

L'Osservatorio, collegato direttamente al portale nazionale CNCE_EDILCONNECT, è il nuovo sistema di gestione dei cantieri nel quale *devono confluire tutte le denunce di nuovo lavoro riferite alle opere edili svolte nella provincia di L'Aquila.*

In particolare, imprese e/o consulenti possono accedere all'Osservatorio tramite l'Area Riservata presente sul sito della Cassa Edile utilizzando le stesse credenziali per l'accesso al MUT.

Una volta inserita la DNL, la Cassa Edile procede alla sua verifica e validazione e, il relativo cantiere viene automaticamente inviato al MUT per la denuncia di competenza.

Per quanto sopra, per ottenere l'attestato di congruità, è fondamentale che l'impresa o il consulente inserisca la DNL nell'osservatorio affinché si possano dichiarare nel MUT le relative retribuzioni.

Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- L'attestazione di congruità, viene rilasciata entro 10 gg. dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente;
- La Cassa Edile verifica che le retribuzioni dichiarate nello specifico cantiere dall'Impresa principale e dalle eventuali imprese sub-appaltatrici, siano congrue rispetto all'importo lavori ed al relativo indice di congruità (Tabella Accordo Collettivo 10/09/2020 allegato alla presente);
- Qualora lo scostamento rispetto alla manodopera prevista sia pari o inferiore al 5% la Cassa Edile, previa idonea dichiarazione del Direttore Lavori rilascia ugualmente l'attestazione di congruità' (es. relazione sull'efficienza produttiva aumentata dall'utilizzo di speciali macchinari);
- Qualora non sia possibile attestare la congruità per delle irregolarità riscontrate, la Cassa Edile invita l'impresa a sanare la propria posizione entro il termine di 15 gg. decorso inutilmente il termine l'esito NEGATIVO viene comunicato ai soggetti interessati con l'indicazione delle cause dell'irregolarità e degli importi a debito;
- L'impresa affidataria risultante NON CONGRUA può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di congruità mediante esibizione di documentazione idonea a dimostrare costi non risultanti in Cassa Edile. In base all'accordo di Parti Sociali del 10/09/2020 l'impresa può esibire documentazione riguardante il coinvolgimento nel cantiere di lavoratori autonomi, soci artigiani lavoratori (anche tramite MUT per i quali viene integrata una retribuzione virtuale pari al 3° livello del CCNL), i noli a cado e il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile;
- ***A SEGUITO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA RICHIESTA DI CONGRUITÀ, LA CASSA EDILE PROCEDE ALL'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA ALLA BNI (BANCA DATI IMPRESE IRREGOLARI) CON CONSEGUENTI EFFETTI SUL DOL (Duc On Line)***;
- Per agevolare il lavoro, all'interno dell'osservatorio è stato inserito un contatore di congruità che consente al consulente e/o all'impresa di tenere sotto controllo la manodopera prevista e quella dichiarata, mese dopo mese. I dati caricati dai singoli soggetti anche attraverso Casse Edili/Edilcasse diverse, confluendo nel sistema, alimentano il contatore di congruità visibile dall'impresa affidataria;
- La CNCE ha elaborato la procedura di richiesta e rilascio dell'attestazione di congruità integrata all'interno del sistema nazionale CNCE Edilconnect

<https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>

2) ADEGUAMENTO CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,15% IN VIGORE DA 01/2022

Facendo seguito a precedenti comunicazioni, in allegato alla presente si invia copia della nuova tabella contributiva **in vigore da 01/2022** che tiene conto dell'adeguamento del contributo R.L.S.T. 0,15% derivante dall'accordo di Parti Sociali Territoriali del 24/11/2021.

3) FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

Si ricorda che in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, di personale under 30 è possibile

richiedere il bonus Incentivo Occupazione e/o il Voucher Formativo (ad eccezione dei casi di apprendistato professionalizzante), come da apposita prestazione prevista dall'Accordo di Parti Sociali Nazionali del 10/09/2020.

Le domande devono pervenire via pec (cassaedilelaquila@legalmail.it) entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione.

4) PREPENSIONAMENTO

Si ricorda che è attivo il Fondo prepensionamento ex lavori usuranti, istituito presso la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata. La prestazione riconosciuta dal Fondo, è di carattere sperimentale ed ha validità fino al 30 giugno 2022.

La prestazione è destinata ai lavoratori inquadrati con la qualifica di operai che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori interessati devono aver raggiunto almeno 2100 ore utili ai fini APE negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi di cassa integrazione.

Le prestazioni del Fondo sono riconosciute dalle Casse Edili per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento.

Nel caso sussistano i requisiti il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico.

La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'INPS.

Il regolamento dettagliato può essere visualizzato sul nostro sito web www.cassaedilelaquila.it alla voce lavoratori/ prestazioni.

5) RIMBORSO INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA/INFORTUNIO

Si ricorda che, in caso di eventi di malattia/infortunio, dopo l'invio telematico della denuncia MUT mensile, devono essere inviati i documenti (busta paga e certificato medico dei lavoratori interessati) necessari ai fini del calcolo e del rimborso delle indennità integrative anticipate da parte dell'impresa.

Distinti saluti

Allegati: tabella indici di congruità – nuova tabella contributiva 01/2022

**DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI**

INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L'ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

CATEGORIE	PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7 OG4 – Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 – Dighe	16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 – Gasdotti	13,66%
11 OG6 – Oleodotti	13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 – Opere marittime	12,16%
14 OG8 – Opere fluviali	13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L'Aquila

S.S. 80 Km 9 n. 61 - Loc. S. Vittorino 67100 L'AQUILA Cod. Fisc n. 80002410662 tel 0862/24354 fax 0862/64022 - www.cassaedilelaquila.it - e-mail: info@cassaedilelaquila.it

CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 (Accordo Parti Sociali territoriali 24/11/2021)

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	Totale Percentuale	Quota a carico del Datore di Lavoro	Quota a carico del Lavoratore	Quota da assoggettare ai fini contributivi nella misura del	
				15%	10%
Contributo Cassa Edile	2,25 { 0,75 costi funzion. Ente 0,45 prestaz. Sociali 1,05 { rimborso M/I norma premiale Sicurezza	1,87	0,38	2,25	---
Contributo Fondo Sanitario Nazionale	0,60*	0,60	---	---	0,60
Contributo FNAPE	3,54**	3,54	---	3,54	---
Contributo Ente Paritetico Unificato Formaz./Sicu	1,00	1,00	---	1,00	---
QACN - quota adesione contrattuale nazionale	0,44	0,22	0,22	---	---
QACT - quota adesione contrattuale territoriale	1,16	0,58	0,58	---	---
Contributo R.L.S.T.	0,15	0,15	---	0,15	---
Contributo Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10 ***	0,10	---	0,10	---
Contributo Fondo Pre pensionamenti	0,20	0,20	---	0,20	---
Contrib. Straord. e provv. Centro Eccellenza	0,20	0,20	---	---	---
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	9,64	8,46	1,18	7,24	0,60
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati	0,26	0,26	---	---	0,26
Contr. Aggiunt. Agenzie interinali (formaz. + CIG)	3,47	3,47	---	3,47	---

I contributi devono essere calcolati sulla retribuzione prevista al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL oltre all'EDR ed eventuale I.V.C.

* L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo Fondo Sanitario Nazionale è ottenuto moltiplicando la paga oraria per **le ore effettivamente lavorate con un minimo 120 ore**.

** Contributo FNAPE (vedi circolare Cassa Edile n. 3/2016 - 2/2018 lettera d) e comunicazioni CNCE n. 591, 592 e 662 L'imponibile è ottenuto moltiplic. la paga oraria per le ore lavorate con un **minimo 130 ore**

*** L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo fondo incentivo all'occupazione è ottenuto moltiplicando la paga oraria per **le ore effettivamente lavorate**.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ANCE

Contributo ANCE L'AQUILA (0,90)	1,40
Contributo ANCE NAZIONALE (0,50)	
Contributo ANCE PER LE IMPRESE FUORI PROVINCIA *	1,30
Contributo ANCE ABRUZZO	0,25
Contributo FISSO MENSILE ANCE L'AQUILA	€ 39,00

Il versamento degli acantonamenti e contributi effettuato successivamente alla fine del mese successivo a quello di riferimento, dovrà essere maggiorato degli interessi di mora nella misura pari al 50% del tasso minimo applicato dall'INPS come previsto dal vigente CCNL e circolari CNCE.

* I "contributi associativi per le imprese **Fuori provincia**" (1,30%) devono essere versati dalle imprese associate all'Ance aventi sede legale in provincia diversa di L'Aquila.